



**SINDACATO PROFESSIONALE
HUMAN CARING SANITA'
SHC OSS
Cf 97825410018
shc.nazionale@pec.it
shc.nazionale@libero.it**

5/12/2024

Al Direttore Generale

Al Responsabile RLS

A.S.Re.M

Oggetto: Trasporto letto con il paziente - diffida. Ospedale S. Timoteo di Termoli

In merito all'argomento sopra menzionato la sottoscritta O.S. sollecita nuovamente il rispetto del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro): e la tutela dei pazienti.

Il silenzio costante di quest'amministrazione sulle nostre segnalazioni non ha prodotto nessun atto risolutivo, anzi, nella data del 4 dicembre c.m. un oss ha dovuto trasportare una partoriente da sola in ascensore dalla sala parto in reparto, mentre le ostetriche prendevano un altro ascensore. Questa disattenzione da parte delle ostetriche porta a non prendere in considerazione che possono esserci alcuni **rischi** da tenere in considerazione e quest'azienda può in correre in responsabilità penale e civile.

Le linee guida della **Task Force** stabiliscono che il trasporto dei pazienti all'interno dell'ospedale debba essere svolto almeno da due unità di personale sanitario qualificato e regolarmente utilizzato per questa necessità: una di queste è costituita sempre da una figura professionale qualificato all'assistenza del paziente. (infermiere)

Per quanto sopra, appare francamente impensabile poter ritenere protetto un trasporto senza la presenza di una figura professionale sanitaria che abbia la conoscenza necessaria per affrontare situazioni di eventuale pericolo per il paziente, come riportato nelle linee guida italiane (SIARTI) ed europee.

Il modello percepito da Codesta Amministrazione che vede eseguire il trasporto della paziente esclusivamente da un solo Operatore Socio Sanitario, senza la dovuta presenza dell'infermiere, potrebbe esporre il paziente a rischi ulteriori e maggiori di quelli connessi alla patologia di base.

Gli art 15 – art 28 – art 167- art 168 della predetta legge 81, prevedono che il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori attraverso l'organizzazione delle attività in modo da ridurre al minimo i rischi, compresi quelli derivanti da movimenti manuali dei carichi e posture scorrette.

Un'adeguata valutazione del rischio dimostra che l'uso di un solo operatore aumenta la probabilità d'incidenti, sia per l'operatore sia per il paziente.



Inoltre, è disatteso la sicurezza del paziente durante il trasporto, l'Art. 18 – prevede l'obbligo del datore di lavoro di predisporre misure che garantiscano non solo la sicurezza dei lavoratori, ma anche quella delle persone che possono essere coinvolte nelle attività lavorative. Il paziente trasportato è direttamente coinvolto e a rischio in caso di cadute o manovre errate; due operatori garantiscono maggiore stabilità e controllo anche in caso di emergenza.

L'Art. 43 – “gestione delle emergenze”: indica che in caso di emergenza durante il trasporto, la presenza di due operatori consente una risposta immediata ed efficace (uno si occupa della barella o del letto, l'altro può prestare assistenza diretta al paziente).

Per quanto concerne l'Art. 71 – “requisiti di sicurezza delle attrezzature”: indica (in questo caso, la barella o letto), devono essere utilizzate in conformità con le istruzioni di sicurezza e in modo che il loro uso non esponga a rischi lavoratori o pazienti. Le barelle o i letti possono diventare instabili o difficili da controllare se manovrate da un solo operatore, soprattutto su rampe o superfici irregolari.

Per detti motivi, si richiama l'Art. 299 – “esercizio di fatto dei poteri direttivi”: se un responsabile consente che un OSS trasporti un paziente da solo, potrebbe incorrere in responsabilità per non aver predisposto adeguate misure di sicurezza.

Si evidenzia che Il D.Lgs. 81/2008 impone misure chiare per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La movimentazione di pazienti in barella o con i letti è un'attività che comporta rischi significativi sia per gli operatori sia per i pazienti. Il rispetto delle normative richiede che tale operazione sia eseguita da due operatori, garantendo:

1. Riduzione del rischio di infortuni agli OSS.
2. Maggiore sicurezza e stabilità per il paziente durante il trasporto.
3. Conformità agli obblighi di prevenzione dei rischi ergonomici e gestione delle emergenze.

Inoltre, il trasporto delle partorienti dalla sala parto o di qualsiasi paziente, include un'attenta valutazione sia nella fase organizzativa che in quella di esecuzione, dalle condizioni cliniche generali e dei potenziali rischi cui il paziente può essere esposto, al fine di garantire sia percorsi e modalità standardizzate, che il trasporto sia in sicurezza dei pazienti anche nel post operatorio. Il personale sanitario qualificato sono responsabili del paziente poiché l'hanno in carico e non può ricadere sull'oss la responsabilità.

La scrivente O.S. chiede pertanto che tali problematiche siano risolte tempestivamente per garantire condizioni di sicurezza adeguate. E per questi motivi esige risposte urgenti e concrete da parte dell'azienda, altrimenti sarà costretta a rivolgersi alla Direzione Territoriale del Lavoro affinché sia accertata la violazione da parte di questa Azienda.

In attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti.

La Segreteria SHC

Angelo Minghetti

